

LA PARABOLA DEL DANNO ALL'IMMAGINE DEGLI ENTI

Roberto Carmina

Avvocato del Foro di Palermo, Dottorando di ricerca dell'Università di Palermo e International Phd scholar, Katholieke Universiteit Leuven

Il lavoro prende in esame la casistica e la letteratura sul tema del danno all'immagine degli enti. Tale analisi è funzionale alla relativizzazione dei parametri di giudizio sull'an e sul quantum risarcitorio del danno all'immagine degli enti, dando prevalenza al criterio della futilità del pregiudizio effettivamente subito.

The work examines case studies and literature on the subject of damage to the image of associations. This analysis is functional to the relativization of the judging parameters on the an and quantum of compensation of the damage to the image of the associations, giving preference to the criterion of the futility of the loss actually incurred.

Sommario:

1. Un sintetico excursus storico degli orientamenti giurisprudenziali-dottrinali sul tema
2. Valutazioni critiche sulla limitazione del ristoro del danno all'immagine dell'ente
3. Considerazioni conclusive

1. Un sintetico excursus storico degli orientamenti giurisprudenziali-dottrinali sul tema

Com'è noto, negli ultimo cinquantennio si è assistito alla tendenza della dottrina e della giurisprudenza ad estendere il campo di applicazione dei danni risarcibili ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2059 c.c.¹.

In relazione all'art. 2043 c.c., nel 1999 la Cassazione ha definitivamente affermato l'atipicità del danno patrimoniale risarcibile. Conseguentemente il danno ingiusto previsto dalla disposizione testé menzionata corrisponde alla lesione di una qualunque posizione soggettiva meritevole di tutela per il nostro ordinamento giuridico².

Per quel che concerne l'art. 2059 c.c. ci si è chiesti periodicamente che cosa dovesse intendersi per danno non patrimoniale risarcibile. Originariamente si è ritenuto che esso fosse da limitare al danno morale soggettivo, identificato nelle sofferenze psicologiche derivanti da un reato ex art. 185 c.p. e nelle sporadiche ipotesi espressamente previste dalla legge.

¹ Cfr, *ex multis*, MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Contr. impr.*, 2009, 589 ss; ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2011, 1 ss; CENDON, *Trattato dei nuovi danni. Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento*, Padova, 2011, 1 ss; CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 315 ss; PALAZZO, *Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 685 ss; FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 680 ss; BUSNELLI - PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013, 1 ss; LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, 1 ss; NAVARRETTA, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 3 ss; SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, 1 ss; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *I «nuovi» danni e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 2003, 462 ss; ASTONE, *Danni non patrimoniali. Art. 2059*, Milano, 2012, 1 ss; ALESSI, *Il difficile percorso della responsabilità civile europea*, in *Danno e resp.*, 1999, 377 ss; CENDON, *Non di sola salute vive l'uomo*, in CENDON – ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, 14 ss; CARMINA, *L'obbligo degli enti sportivi dilettantistici di tutelare la salute degli sportivi e i correlativi profili di responsabilità*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 332 ss; CARMINA, *La responsabilità disciplinare oggettiva dei sodalizi sportivi*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1692 ss; CASTRONOVO - MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007, 1 ss; RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt. 2028-2059*, Milano, 2012, 205 ss; CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile*, Napoli, 1969, 1 ss.

² Cass. SS. UU, 22 luglio 1999, n. 500 e n. 501, in *Danno e resp.*, 1999, 965 ss.

Pertanto non era concepibile un risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli enti stante che essi non hanno emozioni³.

Nel 2003 la Cassazione mutò definitivamente orientamento e affermò che seppur il danno morale soggettivo non fosse ipotizzabile per gli enti stante che questi soggetti collettivi non possono avere un patema d'animo, era nei confronti di questi configurabile un danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 2 della Costituzione⁴.

Una successiva pronuncia della Corte Costituzionale confermò la risarcibilità ex art. 2 della Costituzione e ex art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale, il cui rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale può ben essere riferito alle previsioni della Carta Costituzionale. Infatti si affermò che in caso di lesione di diritti garantiti costituzionalmente non può interpretarsi restrittivamente la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.⁵.

Successivamente la giurisprudenza tornò sul tema specificando che l'ente avrebbe potuto far valere il danno non patrimoniale da intendersi quale lesione dei diritti immateriali al nome, all'immagine, alla reputazione e all'esistenza di essa⁶. In altri termini, a detta della Cassazione, la Costituzione esige la risarcibilità delle posizioni giuridiche soggettive che trovano in essa fondamento, sia che riguardino le persone fisiche sia che concernano gli enti collettivi, laddove queste non presuppongano la fisicità del loro titolare, a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale. La *ratio* di tale affermazione, come anticipato, è da rinvenirsi nell'art. 2 della Costituzione che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si realizza la sua personalità. Infatti «sarebbe contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente e non riconoscerla alla formazione sociale, la quale è pur sempre espressione di uomini nati da ventre di donna»⁷.

Nel 2008 la giurisprudenza chiarì che il danno non patrimoniale doveva essere inteso e liquidato in senso unitario ed ammise la sussistenza di varie voci di danno (danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale) solo a fini

³ Tribunale di Roma, 17 dicembre, 1976, in *Giur. it.*, 1978, 26 ss.

⁴ Cass, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, in *Foro it.*, 2003, 2273 ss.

⁵ Corte Costituzionale, 11 Luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, 2202 ss. Dello stesso avviso anche Cass, SS. UU, 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro it.*, 2006, 1344 ss.

⁶ Cass, sez. I, 2 luglio 2004, n. 12110, in *Danno e resp.*, 2005, 977 ss.

⁷ Cass, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, in *Danno e resp.*, 2007, 1236 ss.

meramente classificatori⁸. In tal modo si ritornò ad un sistema binario nel quale si possono configurare solo danni patrimoniali o danni non patrimoniali.

In seguito le Sezioni Unite della Suprema Corte precisarono che il danno morale, da intendersi quale voce del danno non patrimoniale, si sarebbe potuto distinguere in due sottocategorie: l'ipotesi in cui la risarcibilità risulta in modo espresso da una legge *ad hoc* (in cui rientra il caso del fatto illecito integrante un reato) e quella in cui la risarcibilità discende da un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per aver il fatto illecito realizzato un pregiudizio a un diritto della persona garantito dalla Costituzione⁹.

Più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che la tutela costituzionale dei diritti deve trovare applicazione anche per gli enti, prevedendosi per essi la possibilità di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, da intendersi quale diritto immateriale della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità. Pertanto «in tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca»¹⁰.

⁸ Cass. SS. UU, 11 novembre 2008, n. 26972, in *Danno e resp.*, 2009, 19 ss.

⁹ Cass, SS. UU, 13 febbraio 2009, n. 3677, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>.

¹⁰ Cass, sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, consultabile *on line* in <http://www.dirittoegiustizia.it>. In tema, per quel che concerne il settore pubblico, si veda anche Corte dei Conti, Sicilia, sezione giurisdizionale, 9 luglio 2015, n. 670, consultabile *on line* in www.grandiclienti.ilsole24ore.com. Sulla questione della distinzione tra il danno evento e quello conseguenza occorre precisare che la differenziazione tra di essi fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla Corte Costituzionale nel 1986 (Corte Costituzionale, 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, 2053 ss.). Infatti la Consulta, per differenziare il danno biologico da quello morale soggettivo, evidenziò che il *discrimen* tra questi due pregiudizi è strutturale, stante che il danno morale, così come quello patrimoniale, sarebbe da considerare quale danno conseguenza derivante dalla lesione subita dalla vittima, mentre il danno biologico sarebbe un danno evento, visto che rileverebbe in *re ipsa* quale semplice lesione dell'integrità psico-fisica. Conseguentemente, il danno evento pur potendo produrre conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, rileverebbe indipendentemente da esse. In seguito la Corte Costituzionale mutò orientamento e criticò tale distinzione (Corte Costituzionale, 27 ottobre 1994, n. 372, in *Giurisprudenza it.*, 1995, 406 ss.), sostenendo che «laddove [si] qualifica come 'presunto' tale danno, identificandolo col fatto illecito lesivo

Per quel che concerne il settore sportivo, nel 2012 la Corte dei Conti, riconobbe la sussistenza di un danno all'immagine perpetrato da alcuni arbitri e assistenti di gara nei confronti della Figc. Nello specifico si affermò che l'interesse sportivo deve essere considerato quale bene inviolabile di rilevanza collettiva attraverso il quale si realizza la personalità dell'individuo, anche come sodalizio, e che per tale ragione necessita di un'ideale salvaguardia da parte dell'ordinamento generale. Inoltre, si sostenne «che il Coni e le Federazioni aderenti, possono subire diretta lesione dell'immagine dal comportamento scorretto di tutti coloro che, partecipando alla funzione demandata all'ente, minano il prestigio e la

della salute, essa intende dire che la prova della lesione è, in *re ipsa*, prova dell'esistenza di un danno (atteso che da una seria lesione dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato». Successivamente, invece, la Corte di Cassazione decise di riappropriarsi della tesi affermata dalla Consulta nel 1986, affermando che il danno non patrimoniale «non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico (...) volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte Costituzionale 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte costituzionale 372/94), si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in *re ipsa* nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse». In dottrina sulla distinzione tra danno evento e danno conseguenza si vedano, tra gli altri, le opinioni di CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in CASTRONOVO (a cura di), *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, 248, il quale ritiene che attraverso questa ricostruzione «l'art. 2043 e l'art. 2059 non si trovano sullo stesso piano normativo, non sono cioè due fattispecie di responsabilità riguardanti l'una il danno patrimoniale e l'altra il danno non patrimoniale. L'art. 2043 è infatti disciplina di una fattispecie di responsabilità completa in tutti i suoi elementi, mentre l'art. 2059 si appunta su un solo elemento della fattispecie, quel danno conseguente alla lesione che non sia suscettibile di valutazione economica, prevedendone un risarcimento limitato ad ipotesi tipiche. L'art. 2059 non è il *pendant* dell'art. 2043 bensì dell'art. 1223; esso non disciplina cioè la lesione di un interesse tutelato bensì la perdita non monetariamente apprezzabile della lesione di un interesse patrimoniale o non patrimoniale, una perdita non suscettibile di valutazione economica»; FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in FRANZONI (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2004, 102, il quale sostiene che «il danno risarcibile è sempre una conseguenza e l'antecedente è costituito dall'evento di danno, ossia, la modificazione esteriore, materiale o giuridica della sfera della vittima». Sulla tematica cfr. anche Gorla, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: 'Fatto dannoso e conseguenze'*, in *Studi in onore di A. Cicu*, Milano, 1951, 433 ss; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, 1 ss; SALVI, *Il danno extracontrattuale, modelli e funzioni*, Napoli, 1985, 11; MAZZAMUTO, *Il danno non patrimoniale contrattuale*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 437 ss; ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, Torino, 2012, 48 ss.

fiducia che i cittadini ripongono in un operato corretto e trasparente della Federazione stessa»¹¹.

A distanza di un anno la Corte di Cassazione ha esteso il risarcimento del danno all'immagine agli enti sportivi, ritenendo, nel caso di un giocatore di hockey su ghiaccio che in presenza di un contratto che lo legava a una società italiana si accordava per giocare con una società americana, che fosse configurabile un danno all'immagine per la società sportiva di appartenenza.

Infatti, la condotta dell'atleta testé menzionata era da considerarsi un inadempimento grave degli obblighi assunti con il contratto e configurava un danno all'immagine dell'ente sportivo che giustificava la risoluzione del negozio giuridico ed il risarcimento del danno¹².

2. Valutazioni critiche sulla limitazione del ristoro del danno all'immagine dell'ente

Il diritto all'immagine degli enti, che, come abbiamo evidenziato, viene riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza¹³, trova il suo fondamento «nella necessità di tutelare diverse situazioni, sia patrimoniali, sia personali, che il legislatore intende salvaguardare. E così tra le prime si colloca innanzitutto il diritto allo sfruttamento economico della propria immagine mentre tra le seconde si collocano beni immateriali quali l'onore, la reputazione, l'identità personale e la riservatezza»¹⁴.

¹¹ Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, 16 ottobre 2012, consultabile on line in <http://www.corteconti.it>.

¹² Cass, sez. lavoro, 17 gennaio 2013, n. 1150, in *Riv. dir. econ. sport*, 2013, 183 ss.

¹³ È opportuno precisare che già nel 1992 il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, 9 novembre 1992, in *Giurisprudenza it.*, 1993, 747 ss.) aveva sostenuto l'estensibilità del danno all'immagine delle persone giuridiche anche agli enti non personificati, affermando che «la contrada, in quanto (...) rivestente la qualifica di associazione non riconosciuta, ha legittimazione attiva con riguardo al diritto all'immagine e sui simboli del palio di Siena».

¹⁴ MUSIO, *Profili civilistici del danno all'immagine delle persone giuridiche*, in AVERSANO - LAINO - MUSIO (a cura di), *Il danno all'immagine delle persone giuridiche: profili civilistici, penalistici ed erariali*, Torino, 2012, 15. Per approfondire la questione del danno al diritto all'immagine degli enti, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano, tra gli altri, CASTRO, *Il danno all'immagine*, Torino, 2008, 1 ss; FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e sulla nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, 184 ss; SACCHETTINI, *Il risarcimento per lesione all'immagine trova fondamento nella Costituzione*, in *Guida dir.*, 2007, 25 ss; ZIVIZ, *Lesione del diritto all'immagine e risarcimento del danno*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, 705 ss; DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1947, 32 ss; VITTORIA, *Il danno non patrimoniale agli enti collettivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 539 ss.

In più, esso è garantito dagli articoli 2 (che tutela la dignità di ogni persona)¹⁵, 3, c. 2 (che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli alla libera realizzazione della persona umana)¹⁶, 41, c. 1 (secondo il quale l'iniziativa economica è libera)¹⁷ e 18, c. 1 della Costituzione¹⁸. In particolare, quest'ultima posizione giuridica soggettiva va intesa in modo sostanziale come diritto spettante all'ente di tutelare quel comune ideale per cui esso si è costituito e non già solo come facoltà spettante a più soggetti di costituire un sodalizio¹⁹.

Più in generale, il diritto all'immagine ha una duplice dimensione: una relazionale che dipende dalla considerazione che di esso hanno la generalità dei soggetti o le categorie di individui con cui questo entra in contatto e una interna che trae origine dall'opinione che ha un soggetto di se stesso²⁰. Per quel che concerne gli enti collettivi è immediatamente riconoscibile la dimensione relazionale, consistente nella considerazione che dell'ente hanno la collettività o alcune categorie di individui con cui esso entra in contatto, mentre qualche difficoltà è sorta per individuare la dimensione interna di tale diritto, stante che un ente non può avere una percezione di se stesso.

Tuttavia, a ben vedere, anche in tale ipotesi è individuabile la dimensione interna del diritto in esame visto che l'ente opera per il tramite di individui che secondo il principio dell'immedesimazione organica sono parte di questo. In tale prospettiva la dimensione interna del diritto all'immagine deriva dalla considerazione che chi opera per l'ente ha di esso. Tale opinione può avere un'incidenza positiva o negativa sul loro agire per l'ente.

La Cassazione, invece, ha più volte limitato la risarcibilità del danno all'immagine arrecato all'ente alla sola dimensione relazionale di esso,

¹⁵ Ex art. 2 della Costituzione «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

¹⁶ Ai sensi dell'art. 3, c. 2 della Costituzione «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

¹⁷ L'art. 41, c. 1 della Costituzione chiarisce che «l'iniziativa economica privata è libera».

¹⁸ L'art. 18, c. 1 della Costituzione prevede che «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

¹⁹ In questo senso CASSANO, *Il danno all'immagine della P. A. come danno esistenziale?*, in *Danno e resp.*, 2001, 1191 ss.

²⁰ Per un più approfondito excursus storico in tema di risarcimento del danno non patrimoniale degli enti si vedano, tra gli altri, LAMORGESE, *Il danno all'immagine delle persone giuridiche*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 231 ss; PONCIBO', *Gli enti dal danno morale al 'nuovo' danno non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2009, 237 ss.

sostenendo, a titolo esemplificativo, che le affermazioni offensive «in quanto non esternate al di fuori dell'ambito aziendale, non sono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della società né tanto meno a provocarne la caduta dell'immagine»²¹ oppure, nel caso di una segnalazione alla Centrale Rischi, che la lesione del diritto all'immagine dell'ente si verificherebbe con «l'inserimento della notizia circa la sofferenza per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità alla platea di coloro che alla Centrale Rischi hanno accesso», visto che «il danno-evento appare verificato con l'inserimento, ma il danno-conseguenza si verifica quando inizia la settimana lavorativa e la platea dei soggetti che possono accedere alla Centrale Rischi può farlo»²².

Pertanto l'ente potrebbe ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito solo nel caso in cui la condotta offensiva produca effetti che si proiettino al di fuori del contesto aziendale.

In tal modo la lesione del diritto all'immagine va a coincidere con il pregiudizio arrecato alla reputazione dell'ente. In altri termini, il danno all'immagine dell'ente corrisponderebbe alla *deminutio* della considerazione della collettività o di specifici settori di individui derivante dagli effetti pregiudizievoli conseguenti a un addebito negativo²³.

La *ratio* di tale limitazione sarebbe da rinvenire nell'art. 2 della Costituzione che oltre a prevedere la tutela dei diritti della personalità, impone anche l'accettazione da parte degli individui di futuri pregiudizi in ragione della tolleranza richiesta dalla coesistenza civile²⁴. In tal modo si cercherebbe di ridurre il danno risarcibile per evitare che l'art. 2059 c.c. si estenda oltre ogni limite tollerabile ricomprendendo anche il ristoro di danni bagatellari²⁵.

Un'altra giustificazione di tale orientamento sarebbe da rinvenire nella natura di danno conseguenza del pregiudizio all'immagine dell'ente visto

²¹ Cass, sez. lavoro, 21 maggio 2013, n. 22396, in *Danno e resp.*, 2014, 895 ss.

²² Cass, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit.* In questo senso vedi anche Cass, sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, *cit.*

²³ In questo senso, tra gli altri, PERLINGIERI, *Enti e diritti della persona*, Napoli, 2008, 209 ss; FUSARO, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Padova, 2002, 62 ss; ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 851 ss; FOFFA, *La lesione all'immagine di una persona giuridica*, in *Danno e resp.*, 2007, 1243 ss.

²⁴ NAVARRETTA, *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 789 ss.

²⁵ TRECCANI, *Danno all'immagine dell'azienda e licenziamento del lavoratore*, in *Danno e resp.*, 2014, 896 ss.

che non sarebbe sufficiente un danno evento da intendersi quale lesione di tale valore in se, ma il ristoro sarebbe ammissibile solo nel caso di diminuzione della reputazione dell'ente nei confronti dei consociati²⁶.

Tuttavia non riteniamo che tale orientamento diffuso in giurisprudenza sia condivisibile per varie ragioni.

In primis la limitazione del ristoro del danno all'immagine di un ente al danno conseguenza è criticabile visto che «se si afferma che certi diritti costituzionalmente garantiti debbono essere tutelati a prescindere dal verificarsi di determinate conseguenze lesive, patrimoniali e non: se si vuole, in altri termini, attribuire rilevanza superiore a particolari situazioni giuridiche soggettive, riconoscendo che la loro semplice violazione già provoca un danno risarcibile, non si comprende perché si debba sminuire il rilievo del concetto di danno evento; salvo immaginare che questo atteggiamento rappresenti l'indizio di una precisa intenzione di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale»²⁷. Del resto la giurisprudenza in tema di irragionevole durata del processo ha ritenuto che il danno all'immagine dell'ente fosse un danno evento e non un danno conseguenza stante che «una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata irragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente»²⁸.

In secondo luogo, anche nel caso in cui si volesse limitare il ristoro del pregiudizio all'immagine dell'ente al danno conseguenza, questo non comporterebbe di per sé l'esclusione della risarcibilità dei pregiudizi alla dimensione interna del diritto all'immagine del sodalizio.

Infatti, a ben vedere, anche in questo caso si può individuare un danno conseguenza e non un mero danno evento se si fa riferimento alle ripercussioni negative che la lesione della dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente determina nell'agire di coloro che operano per esso in quanto più si

²⁶ Cfr. *ex multis*, Cass, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit.* In questo senso vedi anche Cass, sez. III, 22 marzo, 2012, n. 4542, *cit.* In dottrina in questo senso, tra gli altri, BIANCHI, *Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, 383 ss; ANGIULI, *Il danno non patrimoniale agli enti collettivi tra danno-evento e danno-conseguenza*, in *Giurisprudenza it.*, 2008, 878 ss; TRECCANI, *Danno all'immagine dell'azienda e licenziamento del lavoratore*, in *Danno e resp.*, 2014, 896 ss.

²⁷ IURILLI, *La tutela dell'immagine delle persone giuridiche tra danno evento e danno conseguenza*, in *resp. civ.*, 2008, 129.

²⁸ Cass, sez. I, 29 marzo 2006, n. 7145, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>.

riduce la considerazione che gli organi dell'ente hanno del sodalizio di cui fanno parte più il loro agire risulterà inefficace. Inoltre, tale *deminutio* nel *modus operandi* delle persone fisiche che esprimono la volontà dell'ente (le quali per il principio di immedesimazione organica sono componenti del sodalizio di appartenenza) di riflesso incide sulla reputazione che dell'ente hanno i consociati, stante il declino della sua funzionalità eterodiretta²⁹.

Del resto la giurisprudenza penalistica ha evidenziato che anche l'autonoma lesione della dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente debba avere rilevanza per l'ordinamento giuridico indipendentemente dalla realizzazione di un pregiudizio alla dimensione relazionale del diritto testé menzionato. In questa prospettiva si è sostenuto che «la condotta penalmente rilevante, tenuta dall'amministratore di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, è di per sé idonea a legittimare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed all'immagine proposta dall'ente, a prescindere dalla circostanza che i fatti commessi dal responsabile abbiano avuto o meno diffusione sui mezzi di informazione»³⁰.

3. Considerazioni conclusive

Il recente orientamento giurisprudenziale maggioritario diretto a limitare la risarcibilità del danno all'immagine dell'ente³¹ è contraddittorio laddove riconosce l'importanza della dimensione interna del diritto all'immagine

²⁹ È opportuno chiarire che il pregiudizio all'immagine dell'ente è pur sempre un danno che deve concernere la soggettività del sodalizio, producendo effetti diretti sul suo operare, mentre, invece, non può farsi valere la sofferenza in sé e per sé dei componenti di esso, indipendente dalla loro azione nel sodalizio, la quale non ha rilevanza diretta su di esso, per la loro diversa soggettività rispetto al soggetto collettivo. In questo senso, tra le altre, Cass, sez. I, 2 luglio 2004, n. 12110, in *Danno e resp.*, 2005, 977 ss. Tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza in tema di irragionevole durata del processo, in alcune occasioni, ha sposato la tesi contraria sostenendo che «alla stregua del costante orientamento della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, anche gli enti personificati non diversamente dagli individui persone fisiche hanno il diritto di ottenere la riparazione dei danni non patrimoniali causati dalla durata non ragionevole del processo e tali danni possono essere ravvisati anche nello stato di incertezza e di disagio che la durata (eccessiva) del processo determina nei soci e nelle persone preposte alla gestione dell'impresa». Di questo avviso Cass, sez. I, 15 giugno 2005, n. 12854, in *Guida dir.*, 2005, 60 ss.

³⁰ Cass, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>. In tal senso si veda anche Tribunale di Roma, 19 Gennaio 1984, in *Cass. pen.*, 1984, 1265 ss.

³¹ Cfr, *ex multis*, Cass, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit*; Cass, sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, *cit*; Cass, sez. lavoro, 21 maggio 2013, n. 22396, *cit*.

dell'ente per poi negarne implicitamente ogni rilevanza ai fini del risarcimento del danno, stante che in tale subcategoria del danno mancherebbe una lesione della reputazione del sodalizio, da intendersi quale diminuzione della considerazione che di esso hanno i consociati. Pertanto non si comprende come la dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente possa essere al contempo rilevante teoricamente e futile praticamente ai fini del risarcimento, tanto da ritenersi che la convivenza sociale ne escluderebbe la risarcibilità. Invece, noi riteniamo che l'irrelevanza del danno all'immagine dell'ente non debba dipendere dalla sua mancata proiezione all'esterno, ma dalla inutilità del pregiudizio in sé e per sé considerato, stante una sua scarsa incidenza sul diritto all'immagine *lato sensu* inteso, quale posizione giuridica soggettiva, composta da una dimensione interna e una relazionale, che è suscettibile di subire lesioni patrimoniali e non patrimoniali. Del resto è appena il caso di evidenziare che il pregiudizio risarcibile del diritto all'immagine dell'ente non concerne solo i danni non patrimoniali³² ma anche quelli patrimoniali, quali i rapporti con gli sponsor, con i tifosi, con le emittenti televisive nonché le eventuali conseguenze negative di potenziali azioni volte al risarcimento dei danni che possono far valere questi nei confronti del sodalizio.

In più il diritto all'immagine non corrisponde solo ed esclusivamente alla reputazione. Infatti, le disposizioni legislative in tema di diritto all'immagine (art. 10 c.c. e legge n. 633/1941) sono chiare a tal proposito. Infatti, il dato letterale di cui all'art. 10 c.c.³³ fa riferimento al decoro e alla reputazione come due diverse ipotesi disgiunte dalla congiunzione «ovvero» mentre l'art. 20 della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore)³⁴ richiama espressamente la nozione di onore in alternativa a quella di reputazione, che in tal senso rappresenterebbe una situazione giuridica soggettiva che

³² È appena il caso di evidenziare che il danno non patrimoniale al diritto all'immagine del sodalizio dovrà essere liquidato in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

³³ L'art 10 c.c. stabilisce che «qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni».

³⁴ L'art. 20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede che «indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione», consultabile *on line* in <http://www.normattiva.it>.

comprende sia la proiezione interna che quella esterna del diritto all'immagine³⁵. Conseguentemente anche il semplice desiderio di riserbo deve essere considerato quale interesse rientrante nel diritto all'immagine e quindi oggetto di autonoma tutela. Infatti, «l'onore (...), quale esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità 'morale' e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (c. d. onore in senso stretto); in senso oggettivo è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove come reputazione»³⁶.

In ultimo, una problematica di eccessiva estensione del danno risarcibile, che potrebbe giustificare un'operazione ermeneutica volta a limitarne l'espansione del ristoro del diritto all'immagine degli enti, ad oggi è impensabile stante l'odierno orientamento della giurisprudenza³⁷ che definisce il pregiudizio all'immagine risarcibile quale danno conseguenza.

Difatti, tale qualificazione del danno risarcibile comporta un sensibile

³⁵ Di questo avviso DE CUPIS, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, 1 ss.

³⁶ Tribunale di Genova, 15 luglio 2010, consultabile *on line* in www.grandiclienti.ilsole24ore.com. Per una disamina sulla questione dei rapporti tra il diritto all'onore e quello alla reputazione si vedano, *ex multis*, RICCI, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014, 35 ss; MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, 1 ss; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 97 ss; CASSANO - SGROI, *La diffamazione civile e penale*, Milano, 2011, 1 ss; DE CUPIS, *Condizioni morali e tutela dell'onore*, in *Foro pad.*, 1960, 677 ss; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova 1985, 1 ss; LIOTTA, voce *Onore (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1980 202 ss; NATOLI, *La tutela dell'onore e della reputazione in internet: il caso della diffamazione anonima*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 441 ss; PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e resp.*, 2003, 577 ss. Sull'argomento si veda anche la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale nella quale l'onore viene qualificato come «un bene individuale immateriale, protetto dalla legge per consentire all'individuo l'esplicazione della propria personalità morale» (Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1929, 401 ss.). In tema si veda altresì Cass, 10 maggio 2001, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, 529 ss, secondo la quale «la reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Essa va valutata *in abstracto* cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento».

³⁷ Cfr, *ex multis*, Cass, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit*; Cass, sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, *cit*; Cass, sez. lavoro, 21 maggio 2013, n. 22396, *cit*.

aggravio della posizione processuale dell'ente³⁸, che dovrà provare le conseguenze dannose anche se dovessero essere attinenti, seguendo il nostro orientamento, all'incidenza sul suo *modus operandi*.

³⁸ In tal senso MUSIO, *Profili civilistici del danno all'immagine delle persone giuridiche*, in AVERSANO - LAINO - MUSIO (a cura di), *Il danno all'immagine delle persone giuridiche: profili civilistici, penalistici ed erariali*, Torino, 2012, 52.